



**PROVINCIA
DI PARMA**

SEGRETARIO GENERALE

Dirigente Servizio Politiche del Personale
Organizzazione Controllo Strategico e di
Gestione Statistica

Viale Martiri della Libertà, 15
43123 PARMA

Tel. 0521 931619

dott.ssa Rita Alfieri

e-mail r.alfieri@provincia.parma.it

www.provincia.parma.it

Parma, 23.02.2018

Prot. n. 4821

Ai Revisori dei Conti
Dott.ssa Daniela Valponi
Dott. Federico Fidelibus
Dott.ssa Luisa Ceretti Venerucci

OGGETTO : CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL D.LGS. 18.04.2016 N. 50/2016 e ss.mm.ii: mancato accordo con le OOSS – procedura propedeutica all'adozione di atto unilaterale ai sensi dell'art. 40 – comma 3 ter Dlgs 165/2001e ss.mm.ii.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICO-FINANZIARIA

La delegazione trattante di parte pubblica, formata ai sensi delle disposizioni di cui all'art 3 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ha avviato la contrattazione sui CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL D.LGS n.50/2016 e ss.mm.ii., in data 19 aprile 2017, sono stati successivamente tenuti n. 8 incontri sindacali in data 31 maggio 2017, 22 giugno 2017, 26 luglio 2017, 30 agosto 2017, 29 settembre 2017, 23 ottobre 2017, 22 novembre 2017 e 15 febbraio 2018 .

La materia è stata sottoposta a contrattazione in base al terzo comma dell'art.113 del dlgs50/2016 e ss.mm.ii, che così recita:

*3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 e' ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalita' e i criteri previsti in sede di **contrattazione decentrata integrativa** del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti,.....omissis.....*

Nel corso dei predetti incontri i contenuti dell'ipotesi d'accordo sui CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL D.LGS n.50/2016 e ss.mm.ii., sono stati approfonditi e discussi con le OOSS e le RSU, così come risulta dai verbali di ognuna delle riunioni, conservati agli atti del Servizio Organizzazione Controlli Statistica.

Occorre fare un breve excursus dell'argomento, utile ai fini della comprensione delle motivazioni per cui non si è addivenuti all'accordo con le OOSS:

- a seguito della riscrittura del Codice dei Contratti, ad opera del d.lgs. 50/2016, i cc.dd. "incentivi per la progettazione" sono stati disciplinati dal nuovo art. 113;
- la disposizione, per molti aspetti, si è posta in discontinuità rispetto al regime previgente, sia in riferimento alle attività incentivabili sia in relazione ai soggetti potenzialmente percettori dei compensi ivi previsti;

in ragione di tali innovazioni, dunque, molti enti si sono chiesti se fosse ancora valido il precetto che considerava esclusi dal limite del salario accessorio i compensi erogati a tale titolo, in aderenza a quanto affermato dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti (con deliberazione n. 51/2011);

- in risposta ai dubbi interpretativi, infatti, è intervenuta la Sezione delle Autonomie la quale, con due successivi pronunciamenti (n. 7/2017/QMIG e n. 24/2017/QMIG), ha statuito il principio secondo cui *“Gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’articolo 113, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all’articolo 1, comma 236, l. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016)”*;
- ciò in quanto il compenso incentivante previsto dall’art. 113, comma 2, del nuovo codice non sarebbe affatto sovrapponibile all’incentivo per la progettazione del sistema previgente. Nella specie, non si ravviserebbero i presupposti delineati dalle Sezioni Riunite per escludere gli incentivi di cui trattasi dal limite del tetto di spesa per i trattamenti accessori del personale dipendente (oggi art. 23 del d.lgs. 75/2017), in quanto essi non andrebbero a remunerare *“prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati e individuabili”* acquisibili anche attraverso il ricorso a personale esterno alla PA, come risulterebbe anche dal chiaro disposto dell’art. 113, comma 3;

questa, quindi, la fotografia al 31 dicembre 2017.

Tuttavia, sull’argomento è intervenuta la finanziaria 2018 (l. 205/2017), che al comma 526 recita *“All’articolo 113 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture».*“.

Sugli effetti di tale inciso integrativo si sono già pronunciate due sezioni regionali della Corte dei Conti (Umbria, n. 14/2018/PAR e Friuli Venezia Giulia, n. 6/2018/PAR), a mente delle quali l’intervento del legislatore sarebbe dettato dalla chiara volontà di confermare che gli incentivi in discorso non fanno carico ai capitoli della spesa del personale, ma devono essere ricompresi nel costo complessivo dell’opera. Con l’evidente conseguenza che gli stessi non confluirebbero nel capitolo di spesa relativo al trattamento accessorio (sottostando ai limiti di spesa previsti dalla normativa vigente), ma farebbero capo al capitolo di spesa dell’appalto. Del resto, sia il comma 1 che il comma 2 dell’art 113, già disponevano che tutte le spese afferenti gli appalti di lavori, servizi o forniture, dovessero trovare imputazione sugli stanziamenti previsti per i predetti appalti. Il comma 5-bis rafforzerebbe tale intendimento e individuerrebbe come determinante, ai fini dell’esclusione degli incentivi tecnici dai tetti di spesa sopra citati, l’imputazione della relativa spesa sul capitolo di spesa previsto per l’appalto.

In contrasto con le suddette interpretazioni, con deliberazione n. 9/2018/QMIG del 09 febbraio 2018, la Sezione Puglia ha sollevato perplessità in merito a tale lettura, con richiesta di deferimento della questione interpretativa ad una delle sezioni centrali della Corte dei Conti.

Nonostante l’intervento del comma 526 della finanziaria 2018, tuttora permane l’incertezza se tale incentivo sia da considerarsi incluso o escluso rispetto al tetto del salario accessorio del personale del comparto.

Qualora venisse definitivamente acclarato che l’incentivo è incluso nel tetto del fondo, la misura del medesimo (a favore dei dipendenti che svolgono attività tecniche), potrebbe potenzialmente

assorbire tutta la quota delle risorse decentrate residuante rispetto alle altre destinazioni, normalmente utilizzata per erogare, a tutti i dipendenti, compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi. Potrebbe addirittura superare la quota delle risorse decentrate residuante rispetto alle altre destinazioni, inducendo pertanto una revisione al ribasso di altre voci di destinazione del fondo.

Per evitare tale pregiudizio a sfavore dei dipendenti non svolgenti attività tecniche, nella bozza di criteri è stato previsto, nel 2017, il seguente articolo 13:

ART.13- TETTO ALL'EROGAZIONE DELL'INCENTIVO

1-In considerazione dell'orientamento espresso dalla Corte dei Conti, sezione Autonomie, con deliberazione n.7/2017/QMIG, l'incentivo erogabile nel 2017 dovrà rispettare vincoli di importo fissati dal Presidente e dovrà rientrare nel tetto del salario accessorio.

2-Pertanto, qualora a consuntivo del complesso delle attività svolte nel 2017, suscettibili di incentivazione in base al presente regolamento, la somma totale erogabile rientri nel vincolo di cui al precedente comma, si procederà all'attribuzione sulla base dei criteri e delle percentuali indicate nel presente regolamento .

3-Qualora a consuntivo del complesso delle attività svolte nel 2017, suscettibili di incentivazione in base al presente regolamento, la somma totale erogabile non rientri nel vincolo di cui al comma 1, questa verrà riproporzionata sulla base della somma disponibile in base all'applicazione del vincolo.

Di conseguenza, verranno riproporzionate le somme teoricamente spettanti ai soggetti, cui l'allegato B riconosce l'incentivo, in considerazione delle attività svolte.

4- Attesa la novità dell'interpretazione di cui al primo comma, la prima liquidazione degli incentivi relativi al 2017 verrà effettuata agli inizi del 2018, fatti salvi diversi orientamenti/ disposizioni intervenienti successivamente, che comportassero la modifica del presente articolo.

Sulla base della novità del comma 526 della legge finanziaria 2018, sopracitato, e del permanere del contrasto interpretativo delle Corti dei Conti, sopra illustrato, nei criteri sottoposti alle OOS in data 15 febbraio 2018 è stato modificato l'art.13 nel seguente modo:

Visto l'orientamento espresso dalla Corte dei Conti, sezione Autonomie, con deliberazione n.7/2017/QMIG, confermato con deliberazione della predetta Corte in data 10 ottobre 2017, secondo cui l'incentivo erogabile nel 2017 rientrava nel fondo per le risorse decentrate e doveva essere conteggiato ai fini del non superamento del tetto dell'anno 2015 fissato dal DLGS 75/2017;

Visto il successivo art.1 comma 526 della L.205/2017, secondo cui:” All'articolo 113 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: « 5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture »;

Dato l'attuale contrasto interpretativo espresso da pronunciamenti delle Corti dei Conti (Sezione Umbria, deliberazione 14/2018; Sezione Friuli, deliberazione 6/2018; contra: Sezione Puglia , deliberazione 9/2018):

Conseguentemente, qualora a consuntivo del complesso delle attività svolte nel 2018 e successivi anni, suscettibili di incentivazione in base al presente regolamento, venga acclarato da competenti organi superiori che la somma totale erogabile non rientri nel vincolo del tetto delle risorse decentrate, si procederà all'attribuzione sulla base dei criteri e delle percentuali indicate nel presente regolamento .

Qualora a consuntivo del complesso delle attività svolte nel 2018 e anni successivi, suscettibili di incentivazione in base al presente regolamento, venga acclarato da competenti organi superiori che la somma totale erogabile rientri nel vincolo del tetto delle risorse decentrate, questa verrà riproporzionata sulla base della somma disponibile in base all'applicazione del vincolo di cui

sopra e nell'importo massimo , concordato con le OOSS in sede di contrattazione, destinabile a tale forma di incentivazione.

Di conseguenza, verranno riproporzionate le somme teoricamente spettanti ai soggetti, cui l'allegato B riconosce l'incentivo, in considerazione delle attività svolte.

E' stato pertanto previsto che , qualora venisse definitivamente acclarato che l'incentivo è incluso nel tetto del fondo, la somma da destinare ad attività tecniche verrà riproporzionata sulla base della somma disponibile concordata con le OOSS in sede di contrattazione.

Per il resto, nell'ultima versione dei criteri sottoposti alle OOSS, sono state apportate nel testo piccole precisazioni o migliori formulazioni degli articoli; è stato aggiunto che non sono soggetti all'incentivo gli affidamenti diretti e le procedure di somma urgenza, per adeguarci a quanto recentemente elaborato dalle Corti dei Conti in materia (vedasi Corte dei Conti Toscana n.186 del 14 dicembre 2017).

Nonostante l'ultima formulazione dell'art.13, che reca una forma di salvaguardia per entrambe le categorie di personale:

- Del personale svolgente attività tecniche, per la sicurezza di poter percepire , dalla data di esecutività del regolamento, l'incentivo, anche se la misura verrà determinata da quanto definitivamente acclarato dagli organi superiori:
- Del restante personale, non svolgente attività tecniche, che , nel caso in cui venga acclarato che l'incentivo è incluso nel tetto del fondo, vedrà ridursi la quota delle risorse decentrate destinata alla produttività ed al miglioramento dei servizi, ma sulla base di un accordo con le OOSS;

dopo l'incontro del 15 febbraio 2018, giunti alla fine della discussione, le OO.SS e RSU, prendendo atto di quanto sopra, dichiaravano che non avrebbero sottoscritto l'ipotesi d'accordo sui CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL D.LGS. 18.04.2016 N. 50/2016 e ss.mm.ii.

Alla luce di quanto sopra esposto, considerato che:

- le trattative sindacali condotte hanno portato ad un risultato infruttuoso
- lo stallo delle trattative ritarda l'entrata in vigore del regolamento PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL D.LGS. 18.04.2016 N. 50/2016 e ss.mm.ii;
- sussiste un'evidente ragione di interesse pubblico tesa a garantire l'efficiente svolgimento delle attività tecniche dell'Ente, che il perdurare delle trattative, di fatto ostacola ;
- occorre assicurare ai dipendenti che svolgono le attività tecniche l'erogazione delle somme spettanti a titolo di INCENTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL D.LGS. 18.04.2016 N. 50/2016 e ss.mm.ii;

il Presidente della delegazione trattante ha chiesto, con nota n. 4484 del 21 febbraio 2018 , al Presidente l'adozione di un indirizzo con cui lo autorizzi ad avviare la procedura di cui all'art.40, comma 3 ter, del Dlgs 165/2001 e ss.mm.ii;

il Presidente ha autorizzato, con decreto n. 35 del 21 febbraio 2018, il Presidente della delegazione trattante ad avviare la procedura di cui all'art.40, comma 3 ter, del Dlgs 165/2001 e ss.mm.ii, fermo restando che l'eventuale atto unilaterale sostitutivo del mancato accordo avrà natura transitoria, dovendo le trattative continuare ai fini del raggiungimento dell'accordo;

Dal punto di vista finanziario, ad avvenuta esecutività del regolamento, l'incentivo verrà imputato al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture, secondo quanto previsto dalla legge finanziaria 2018, nella seguente misura:

-qualora venga acclarato dai competenti organi superiori che l'incentivo non rientri nel vincolo del tetto delle risorse decentrate, si procederà all'attribuzione sulla base dei criteri e delle percentuali indicate nel regolamento ;

- qualora venga acclarato dai competenti organi superiori che l'incentivo rientri nel vincolo del tetto delle risorse decentrate, questo verrà riproporzionato sulla base della somma disponibile concordata con le OOSS in sede di contrattazione.

Tutto cio' premesso

Si trasmette a codesto Collegio la presente relazione illustrativa e tecnico-finanziaria, corredata da bozza di regolamento avente ad oggetto: CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL D.LGS. 18.04.2016 N. 50/2016 e ss.mm.ii, per il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri .

In attesa di un cortese riscontro, si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente del Servizio Finanziario
F.to Dr.Gabriele Annoni

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Rita Alfieri

Allegati:

- lettera del Presidente della delegazione trattante al Presidente
- risposta del Presidente
- bozza di regolamento